

di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta una retribuzione di vacanza in proporzione del tempo impiegato. La prima vacanza sarà di lire 15; ciascuna delle successive, di lire 10.

(È approvata).

Seconda parte:

« Uguale diritto sarà pure dovuto ai medici e chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto ».

(È approvata).

« Art. 20-ter. — L'autorità giudiziaria, nelle città nelle quali hanno sede istituti di anatomia patologica e di medicina legale, potranno, qualora particolari esigenze lo consiglino, incaricare delle sezioni di cadavere gli istituti medesimi.

In tal caso sarà liquidato, a favore di questi, un compenso non superiore alla metà di quello che dovrebbe essere corrisposto ad un perito libero professionista ».

Su quest'articolo vi sono alcuni emendamenti.

Uno è dell'onorevole Bussi per la soppressione del capoverso. Egli però non è presente, sicchè s'intende che l'abbia ritirato.

Gli altri emendamenti sono tutti relativi alla seconda parte, e precisamente: vi è un emendamento dell'onorevole Capasso con il quale si domanda la soppressione del capoverso; e ve ne è un altro dell'onorevole Cirincione, con cui l'onorevole Cirincione domanda che il capoverso sia sostituito con quest'altro: « In tal caso sarà liquidato, a favore di questi, lo stesso compenso che dovrebbe essere corrisposto a un perito libero professionista ».

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per non dilungare la discussione oltre il necessario e vedere se possiamo fin dal principio metterci d'accordo, domando se i proponenti dei due emendamenti abbiano difficoltà a che sia soppresso tutto l'articolo.

CAPASSO. Nessuna.

CIRINCIONE. Nessuna.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Credo opportuno spiegare che nella prima parte di questo articolo si dispone che possa l'autorità giudiziaria incaricare delle perizie anche gli istituti di anatomia patologica e di medicina legale: cosa che secondo me è superflua, perchè dove c'è un medico si può affidare la perizia personalmente al medico; e negli istituti ci saranno certamente dei medici!

La seconda parte dell'articolo dice che, se la perizia viene affidata ad un istituto, a questo sarà data la metà del compenso che si dovrebbe corrispondere al medico libero professionista.

Ora, siccome nei detti istituti vi sono professori ed assistenti, e codesti insegnanti per lo più non sono neanche professionisti e non hanno che questi miseri vantaggi, mi parrebbe un'ingiustizia togliere loro la metà del compenso!

Per ciò io direi di sopprimere l'articolo. I giudici si rivolgeranno, secondo che credano, al professore, ovvero al libero professionista. Il Governo su questo punto non ritiene che siano da dare disposizioni precise.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro per la giustizia chiede la soppressione integrale dell'articolo 20-ter.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Permetta, onorevole Presidente... il mio concetto è che non si debba fare distinzione in nessun senso fra professori e liberi professionisti, ma sia da lasciare che il giudice ricorra a chi crede. E la persona a cui il giudice riterrà di dover dare l'incarico, sia ricompensata senza distinzioni di misura.

PRESIDENTE. Nessuno della Commissione chiedendo di parlare, s'intende che la Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole ministro per la giustizia.

CAO, *della Commissione di giustizia*. Chiedo di parlare per la Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO, *della Commissione di giustizia*. Io ho firmato l'emendamento dell'onorevole Cirincione, e sono d'accordo nel merito con lui, però, mancando il relatore della nostra Commissione, credo mio debito fare osservare che la proposta dell'onorevole ministro si traduce nell'accettazione dell'emendamento, perchè il concetto dell'articolo nel testo primitivo era questo: se la perizia si fa fare da un universitario stipendiato, egli